

TABELLA 11.2
[Articolo 27, comma 2, lettera b)]

A partire dal 30 settembre 2027, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

GRADO	Organico comparto		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta		Anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità	Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione		Promozioni al grado superiore		
	ordinario	speciale		4	5		6	7			
1	2		3	4	5	6	7				
Generale di Corpo d'Armata	11		-	-	-	-	-				
Generale di Divisione	26 (a)		scelta	4	-	-	2				
Generale di Brigata	75		scelta	4	-	-	ordinario 3 - 4 (b)	aeronavale 1 (c)			
Colonnello	350		scelta	7	-	-	ordinario 8 - 9 (d)	aeronavale 1 - 0 (e)			
Tenente Colonnello	911	623	scelta	5 (f)	-	-	ordinario	speciale	(i)		
							8 (g)	aeronavale		ordinario	aeronavale
							12 (h)	15		1	1 - 2 (m)
Maggiore	40	120	scelta	5	-	-	Due anni in incarico operativo (4)	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	(n)		
Capitano	609	168	scelta/anzianità	7	9	-	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	(o)		
Tenente	522	220	anzianità	-	4	-	ordinario	speciale	-		
							348	aeronavale		ordinario	aeronavale
Sottotenente	174	48	anzianità	-	2	-					

NOTE ALLA TABELLA 1

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (ivi considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
- (c) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo anno, il terzo anno, 9 promozioni il secondo anno.
- (d) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo anno, il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (e) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (f) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di grado superiore a 12 anni.
- (g) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (h) Le promozioni sono considerate in ordine di priorità 7, a partire dalle prime delle aliquote di ciascun comparto.
- (i) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (j) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando o/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'asservito dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (k) L'incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (l) L'incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (m) O incarico equipollente.
- (n) O incarico equipollente.
- (o) O incarico equipollente.

